



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**TRIBUNALE DI VENEZIA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice, dr. Barbara BORTOT, giudice delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie,  
ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nelle controversie riunite iscritte ai nn° 373, 374 e 375 Reg. Gen. 2021 e promosse con ricorso depositato in Cancelleria in data 8.3.2021

**da**

**G V , C V R V**

**(avv. ZANARELLO EMANUELE)**

**contro**

- **ECOLUX SOC. COOP e GLOBALONE SOC. COOP.**

**(avv. D'AGOSTINO CARMELA)**

- **CEGALIN SPA**

**(avv. CARUSO GIUSEPPE)**

**Oggetto: retribuzione**

**Conclusioni delle parti: come in atti.**

### **FATTO E DIRITTO**

I ricorrenti, tutti assunti dapprima dalla soc. coop. Globalone tra il gennaio e febbraio 2018 come operai di VI livello e dal 1°.1.2019 dalla società Ecolux soc. coop. inquadrati nel V livello con mansioni di autista – facchino, espongono nell’atto introduttivo di aver prestato la propria attività lavorativa, in via esclusiva, presso l’Hotel Crowne Plaza Venice East, venendo a cessare i rispettivi rapporti lavorativi, interrotti nel mese di marzo 2020 con la collocazione in CIG, in data 31.8.2020 per il “passaggio di appalto”. I ricorrenti espongono altresì che Globalone ed Ecolux, a cui l’attività era stata appaltata da Cegalin Veneto spa, fusa nel novembre 2020 in Cegalin spa, hanno sempre applicato il CCNL UNICOOP – UGL, ancorché il contratto non sia sottoscritto dalle OOSS maggiormente rappresentative e presenti minimi retributivi inferiori rispetto al CCNL Multiservizio Turismo. I ricorrenti chiedono la condanna di Globalone ed Ecolux soc. coop. e, in via solidale ex art. 29 D. lgs. n.276/2003, ex art. 1676 cc e ex art. 2112 cc, di Cegalin spa alla corresponsione delle differenze retributive maturate, applicando le tabelle retributive del CCNL Multiservizi, in ragione del 3° livello agli stessi riconoscibile, e conteggiando le ore di lavoro straordinario e supplementare effettuate.

La società Ecolux, costituitasi in giudizio, contesta l’applicabilità del CCNL Multiservizi, rilevando che il CCNL UGL UNICOOP contempla espressamente la mansione di autista, quale pacificamente espletata dai ricorrenti e che, contrariamente agli assunti attorei, è stato sottoscritto da OOSS maggiormente rappresentative. Ecolux contesta altresì le differenze retributive rivendicate a titolo di straordinario, festività, ferie e permessi, mancando a suo dire qualsivoglia allegazione e prova sul punto. Contesta infine l’applicabilità dell’art. 2112 cc, non costituendo il cambio appalto un trasferimento d’azienda ogniqualvolta – come nel caso di specie – il nuovo appaltatore sia dotato di una propria struttura organizzativa e operativa.

La società cooperativa Globalone ripropone le medesime difese di Ecolux, sia per quanto attiene al CCNL applicato, sia con riguardo ai conteggi.

Cegalin spa, costituitasi a sua volta in giudizio, rileva a sua volta la corretta applicazione del CCNL UGL UNICOOP, contesta i conteggi avversari e l'operatività dell'art. 2112 cc.

Il ricorso è fondato.

Parte ricorrente rivendica l'applicazione di un diverso contratto collettivo, ed in particolare del CCNL , adducendo che il CCNL applicato non è stato sottoscritto da OOSS maggiormente rappresentative.

L'obbligo da parte delle cooperative di corrispondere ai propri dipendenti un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto di categoria siglato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale discende direttamente da norme di legge. L'art. 7 del DL n. 248 del 31.12.2001, convertito in L. n. 31 del 28.02.2008, dispone infatti che *“fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria”*. La norma è chiara: a prescindere dalla rispondenza o meno del contratto collettivo applicato ai dettami dell'art. 36 Cost., in ogni caso ai soci lavoratori deve essere applicato un trattamento retributivo non inferiore a quello previsto dal contratto stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria (v. Cass. 4951/2019). La stessa Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 4, del DL n. 248/2007 - L. n. 31/2008, con sentenza n. 59 del 2013 ha ribadito che, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società

cooperative, che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti, devono applicare ai propri soci lavoratori trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai CCNL stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria .

Orbene, è indubbio che il CCNL UNICOOP UGL e il CCNL Multiservizi disciplinino entrambi i rapporti di lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, facchinaggio e manutenzione strutture turistico-recettive, quali per l'appunto Globalone ed Ecolux (v. visure prodotte). A fronte di due diversi contratti collettivi disciplinanti il medesimo settore merceologico era onere di Globalone e di Ecolux provare la maggiore rappresentatività delle OOSS stipulanti il CCNL applicato, dovendo la parte datoriale fornire prova della correttezza della retribuzione corrisposta e pertanto anche dei presupposti, tra cui il CCNL applicato, che ne determinano l'ammontare. Le convenute non hanno assolto a quest'onere. In ogni caso, con le note autorizzate, parte ricorrente ha prodotto l'informativa del Ministero del Lavoro, richiesta in altra causa da questo Tribunale, da cui risulta con ogni evidenza la maggiore rappresentatività di CGIL-CISL-UIL rispetto a UGL in base ai noti indici sintomatici in termini comparativi, individuati per consolidato orientamento giurisprudenziale nel numero di imprese associate, numero di lavoratori occupati, diffusione territoriale, numero dei cc.nn.ll. stipulati e vigenti, nonché nel numero di verbali di revisione, numero di deleghe certificate dall'INPS, presenza nell'ambito del CNEL (v. doc. 45).

Appurata la maggiore rappresentatività delle OOSS stipulanti il CCNL Multiservizi, devono trovare applicazione i "trattamenti economici complessivi" previsti dal contratto collettivo indicato e pertanto non soltanto il minimo tabellare, ma anche le eventuali diverse maggiorazioni previste per il lavoro straordinario o la diversa quantificazione di ferie o permessi. Come infatti evidenziato in ricorso e non contestato dalle convenute, nel CCNL applicato da Globalone ed Ecolux, "oltre ad una retribuzione largamente inferiore (pari ad € 421,00 su base mensile) vi sono: meno ferie (meno 2 giorni); niente r.o.l. (meno 40 ore); straordinario retribuito 10% anziché 25%; nessun trattamento

per la prestazione resa nella sesta giornata (pari al 25% della retribuzione giornaliera); straordinario festivo retribuito 20% anziché 65%; periodo di comporto pari a 180 giorni anziché 270; lavoro supplementare 10% anziché 28%; trattamento economico penalizzante per quanto concerne ex festività, malattia”.

In virtù del diverso CCNL devono essere conteggiate le differenze retributive dovute, sottolineandosi che a fronte delle mansioni espletate dai ricorrenti, che pacificamente svolgevano in via prevalente attività di autisti (v. memorie Globalone ed Ecolux), deve essere riconosciuto il 3° livello, nell’ambito del quale sono ricompresi i “conducenti di autoveicoli e motocarri inferiori ai 35 quintali”, addetti all’accompagnamento di gruppi. E’ altresì dovuta la retribuzione per il lavoro straordinario e supplementare, che i ricorrenti assumono aver prestato protraendo l’attività lavorativa dalle 4 alle 14.00 del pomeriggio, dal mese di Aprile al mese di ottobre, e dalle 14.00 alle 24.00 negli altri mesi per 5 giorni la settimana. Inequivocche sul punto sono le dichiarazioni di D I e di L M M , entrambe cameriere ai piani presso la stessa struttura alberghiera, che avevano modo di vedere giornalmente i ricorrenti. Le indicazioni attoree non sono contraddette infine da F. B , dipendente di Cegalin, che effettuava i turni di lavoro anche degli autisti. La sig. E , se esordisce affermando che gli autisti/facchini avrebbero dovuto fare “8 ore al giorno divise in due turni”, dichiara poi che di fatto l’orario era di gran lunga superiore, perché gli autisti/facchini “facevano parecchie ore in più in quanto questo albergo lavorava con i clienti che arrivano in aereo e quindi i facchini erano impegnati con le navette da e per l’aeroporto”. Ed aggiunge: “In alta stagione succedeva tutti i giorni che gli autisti/facchini iniziassero alle 4.00. Per alta stagione intendo Aprile – Novembre”.

Non sono viceversa dovute ai ricorrenti le indennità per ferie, festività e permessi non goduti, mancando la prova del mancato godimento.

I conteggi effettuati dai ricorrenti, in virtù dei parametri del CCNL Multiservizi, sono assolutamente corretti.

Le convenute Globalone ed Ecolux devono essere condannate in solido con Cegalin. Parte ricorrente invoca il disposto dell'art. 29 D. Lgs n. 276/2003, l'art. 1676 cc ovvero l'art.2112 cc. Nel ricorso introduttivo è stato puntualmente dedotto (v. pag. 4 ) che l'appalto di pulizie presso l'Hotel Crowne Plaza Venice East, già affidato a Cegalin Veneto spa, oggetto di fusione nel novembre 2020 con Cegalin spa, è stato subappaltato a Globalone dal 1° .1.2018 al 31.12 2018 ed a Ecolux dal 1° .1.2019. E' stato altresì dedotto che tutte i ricorrenti hanno sempre lavorato solo nell'ambito dell'appalto indicato. Le circostanze indicate non sono oggetto di contestazione e devono pertanto ritenersi pacifiche. Ne consegue l'applicabilità dell'art. 29 D. Lgs. n. 276/2003, che come noto prevede la responsabilità solidale di committente appaltatore e subappaltatore per i crediti retributivi dei lavoratori. Le somme dovute da Globalone ed Ecolux sono da porsi solidalmente a carico con Cegalin, avendo i crediti vantati dai ricorrenti natura retributiva.

Sono dovute le spese di lite.

#### PQM

Il GL, *contrariis reiectis*, condanna Globalone soc. coop. e Cegalin spa, in solido, a corrispondere ai ricorrenti i seguenti importi per i titoli di cui al ricorso, con interessi legali e rivalutazione monetaria:

a C	V	€3.226,5
a C	V	€6.270,31
a R,	V	€3.938,31

Condanna Ecolux soc. coop. e Cegalin spa, in solido, a corrispondere ai ricorrenti i seguenti importi per i titoli di cui al ricorso, con interessi legali e rivalutazione monetaria:

a Gi	V	€3.615,55
a C	V	€6.385,24
a R,	V	€5.639,07.

Condanna le convenute in solido a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, distratte a favore del procuratore ricorrente, che liquida in € 5.050,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali.

Venezia, 29.6.2022

Il GL